

Home > In Evidenza > EAS: entro il 30 novembre la "remissione in bonis"

In Evidenza **Notizie in Pillole**

# EAS: entro il 30 novembre la "remissione in bonis"



Redazione Fiscosport

15 Novembre 2021



Entro fine mese è possibile sanare, tra le altre omissioni di

comunicazione, anche il mancato invio del Modello EAS

## La "remissione in bonis"

Si tratta di un istituto introdotto dal d.l. 2/3/12 n. 16 (art. 2, co. 1,) grazie al quale i contribuenti possono sanare una dimenticanza o un errore formale che altrimenti precluderebbe l'accesso a determinati regimi di vantaggio fiscale.

Tra questi per i sodalizi sportivi ricopre fondamentale importanza l'**invio del Modello EAS** che costituisce un onere necessario per poter **decommercializzare** le quote e i corrispettivi specifici, e poter accedere quindi al regime fiscale agevolativo.

## Il Modello EAS

A regime l'invio del Modello EAS deve avvenire **entro 60 giorni** dalla **costituzione** dell'associazione sportiva o dall'inizio dell'attività, ovvero entro il **31 marzo dell'anno successivo** a quello in cui si sono verificate **variazioni** nei dati precedentemente comunicati (quest'ultimo caso

per altro è ipotesi rarissima per le sportive, dal momento che le variazioni dei dati relativi a presidente o sede non devono essere comunicate).

Non rispettare l'onere dell'invio del Modello EAS ha **conseguenze pesantissime**: vedersi negata la decommercializzazione delle quote e dei corrispettivi specifici, e quindi di vedersi assoggettare a IVA e a imposte dirette tutte le entrate (sia istituzionali che commerciali).

## Il "ravvedimento" mediante remissione in bonis

Come accennato sopra, le conseguenze del mancato invio del Modello EAS possono essere evitate se entro il termine di **presentazione della prima dichiarazione utile** si ricorra all'istituto della remissione.

Entro il prossimo 30 novembre 2021, quindi, le a.s.d. con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che abbiano iniziato l'attività a partire dal 01/01/2020 e non abbiano presentato il modello non perderanno i benefici previsti per legge purché provvedano

- tramite F24 (cod. 8114) al **pagamento della somma di € 250,00** (non compensabile con altri crediti eventualmente disponibili e non ravvedibile)
- alla contestuale **presentazione del Modello EAS**.

E se l'omissione è riferita a un attività iniziata prima del 1 gennaio 2020?

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 2018 – assodato che non è più possibile ricorrere all'istituto della remissione in bonis – precisa che il modello EAS andrà comunque presentato, con l'effetto non già di sanare il periodo precedente ma di poter beneficiare delle agevolazioni soltanto a partire dal momento della presentazione del modello EAS.

TAGS



[Articolo precedente](#)

[Il Runts ai blocchi di partenza](#)

[Articolo successivo](#)

[Nuovo avviso per contributi a fondo perduto per a.s.d. e s.s.d.](#)



## Redazione Fiscosport

La Redazione coordina le pubblicazioni sul sito dei Consulenti Fiscosport, un network di professionisti esperti in materie giuridico-fiscali di interesse per il mondo sportivo e per il Terzo settore (network di cui fanno parte dottori e ragionieri commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, professori universitari, consulenti CONI). Alla Redazione compete anche la predisposizione della newsletter quindicinale inoltrata a chi si registra dal nostro sito: articoli di attualità e approfondimento, risposte ai quesiti, pubblicazione di sentenze e circolari ministeriali, guide e vademecum per il Consulente e/o Dirigente della società o associazione sportiva dilettantistica alle prese con le problematiche fiscali.



Fiscosport è una pubblicazione on-line registrata (Trib. Perugia n. 18 del 28/06/2011)

Direttore Responsabile: Francesco Sangermano

Fiscosport s.r.l. - PI e CF 01304410994 - n. REA 271620 - cap. soc. 10.000,00 euro  
i.v.



[Condizioni di utilizzo](#)

[Privacy policy](#)

[Cookie policy](#)

[Contatti](#)

© Copyright © 2021 Fiscosport.it.

Sito realizzato da: [KEY5.IT](#)